CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

F.A.Q.

1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica?

R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (*art. 65 co. 2*).

2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando entreranno in vigore?

R: La carica di consigliere di un COA è incompatibile:

a) con quella di Consigliere nazionale;

b) con quella di componente del CdA e del Comitato dei delegati della Cassa Forense;

c) con quella di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (*art. 28 co. 10*).

Operano a partire dalla costituzione dei nuovi COA dopo il 31/12/2014 (arg. *art. 65 co. 2*).

L'incompatibilità *sub* b), peraltro, opera a partire dall'entrata in vigore della legge e dovrà essere rimossa entro sessanta giorni da quel momento, optando per l'una o l'altra carica (*artt. 65 co. 4 e 28 co. 10*).

3. D: I COA conservano il loro potere disciplinare?

R: Lo conservano fino a che non saranno operativi i Consigli distrettuali di disciplina, da costituire sulla base di un regolamento emanato dal CNF (*art. 50 co. 2 e 5*). Ciò si deduce, altresì, dalla previsione che consentirà di applicare, qualora più favorevoli, le norme del "nuovo" Codice deontologico, da emanarsi entro un anno, anche ai procedimenti in corso (*art. 65 co. 5*).

4. D: Quali regole disciplinano attualmente il procedimento disciplinare?

R: Resta disciplinato dalle attuali norme sino all'adozione del regolamento da parte del CNF (*art. 50 co. 5*).

5. D: Quali sono le novità in materia di procedimento disciplinare immediatamente applicabili?

R: I COA sono sin da subito soggetti al potere ispettivo del CNF per quanto riguarda i procedimenti disciplinari in corso (*art. 63 co. 1 e 2*).

6. D: Il COA conserva il potere di *opinamento* delle parcelle?

R: Si (*art. 13 co. 9*).

7. D: Il divieto di conferire incarichi giudiziari ai Consiglieri dell'Ordine (art. 28, comma 10, ultimo periodo) è immediatamente operante?

R: No.

8. D: Quali sono le regole attualmente applicabili all'impugnazione dei provvedimenti del COA?

R: Vale la disciplina attuale degli articoli da 59 a 65 del R.D. 22.01.1934 n. 37 (*art. 37 co. 1*).

9. D: Cosa cambia in materia di formazione continua?

R: L'obbligo di formazione continua è immediatamente operante; così come la sua esenzione per gli avvocati ultrasessantenni o con venticinque anni di iscrizione (*art. 11 co. 1, 2, 4 e 5*); restano in vigore le attuali modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo fino all'emanazione del regolamento da parte del CNF (*art. 11 co. 3*).

10. D: È possibile costituire società tra avvocati?

R: No; si potrà solo dopo l'emanazione di un decreto legislativo nel quale sarà comunque esclusa la partecipazione di soci di mero capitale (*art. 5*); resta confermata la possibilità, sin da subito, di costituire associazioni professionali ed s.t.p. (d.lgs. n. 96/2001).

11. D: Possono essere costituite associazioni in partecipazione?

R: Si, sin da subito (art. 4 co. 8).

12. D: Vi sono dei limiti?

Si, l'associazione non deve servire a ritrarre utili da attività professionali non effettivamente esercitate.

13. D: È possibile costituire associazioni multidisciplinari?

R: No, sino a quando non sarà adottato il regolamento ministeriale per l'individuazione delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari, da emanarsi entro due anni ai sensi dell'art. 1, co. 3 (art. 4, co. 2).

14. D: Occorre stipulare sin da subito la polizza assicurativa per la responsabilità professionale e per infortuni?

R: No, sino a quando non sarà emanato il regolamento ministeriale (*art. 12 co. 1, 2 e 5*).

15. D: Le regole in materia di pattuizione dei compensi e conferimento dell'incarico da quando operano?

R: Da subito (*art. 13*).

16. D: I patti di quota lite sono vietati?

R: Si, sin da subito (*art. 13 co. 4*). Il divieto non opera per i rapporti esauriti, mentre per quelli in corso d'effetto è opportuno una configurazione del patto in conformità alle nuove disposizioni.

17. D: I parametri previsti dalla legge si applicano immediatamente?

R: No, perché manca il regolamento ministeriale da adottare entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Tale regolamento dovrà essere adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF e delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 17 co. 3 L. n. 400/1988 e, pertanto, previo parere del Consiglio di Stato.

18. D: Quali sono i criteri di determinazione del compenso?

R: In mancanza di accordo, restano applicabili i parametri di cui al D.M. 140/2012 sino all'emanazione del regolamento di cui sopra (*art. 13 co. 6*).

19. D: Esiste l'obbligo di fornire il preventivo al cliente?

R: L'art. 13, co. 5 introduce una serie di obblighi informativi sulla complessità dell'incarico e l'obbligo di fornire un preventivo in forma scritta, ma solo su richiesta del cliente

20. D: L'avvocato può chiedere sin da subito il rimborso delle spese forfetarie?

R: No, la previsione è subordinata all'adozione del regolamento ministeriale relativo ai nuovi parametri (*art. 13 co. 10*).

21. D: Le nuove norme sul tirocinio sono immediatamente applicabili?

R: No, si applicano a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge (*art. 48*), cioè dal 1 gennaio 2015.

22. D: Qual è la durata del tirocinio?

R: Resta ferma la durata dei 18 mesi (peraltro già prevista dal D.L. 1/2012).

23. D: Le nuove norme sull'Esame di Stato sono immediatamente applicabili?

R: No, si applicheranno a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge (*art. 49*).

24. D: Le nuove norme in materia di continuità dell'esercizio professionale sono immediatamente applicabili?

R: No, saranno applicabili a partire dall'emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge (*art. 21 co. 7*) e al regolamento della Cassa forense, da adottare entro un anno (art. 21 co. 10).

25. D: La nuova norma sull'impegno solenne è immediatamente applicabile?

R: Si, sin da subito. L'avvocato, anziché prestare giuramento dinanzi all'autorità giudiziaria, dovrà assumere l'impegno solenne, recitando la formula di cui all'art. 8, dinanzi al COA in pubblica seduta, senza la necessaria presenza del Pubblico Ministero.

26. D: I praticanti abilitati devono continuare a prestare giuramento?

R: Si, come prescritto dall'art. 8 R.D.L. 1578/1933. Tuttavia, in ragione della finalità cui tende la norma e delle profonde innovazioni introdotte con la riforma, potrà applicarsi in via analogica la disciplina stabilita per gli avvocati (*art. 8*), che richiede di assumere l'impegno solenne dinanzi al COA in pubblica seduta.

27. D: Cosa accade agli avvocati degli enti pubblici?

R: Sono fatti salvi i diritti acquisiti degli avvocati già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. *b*) R.D.L. 1578/1933 (*art. 23, co. 1*).

28. D: E per le nuove iscrizioni?

R: La legge, confermando il principio di libertà professionale, introduce alcune novità. In particolare sarà necessario: *a*) che già nel contratto di lavoro siano garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato; *b*) che l'ente preveda la stabile costituzione di un ufficio legale nella propria pianta organica, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente; *c*) che sia prevista l'appartenenza del professionista incaricato in forma esclusiva della trattazione degli affari legali dell'ente a tale ufficio; *d*) che la responsabilità dell'ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto all'elenco speciale; *e*) che l'avvocato responsabile eserciti i propri poteri in conformità con i principi della legge professionale.

29. D: Quali sono le cause di incompatibilità con l'esercizio e della professione?

R: La professione di avvocato è incompatibile (*art. 18*):

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l'esercizio dell'attività di notaio;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con «la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in

forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione». Sono previste delle eccezioni qualora l'oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

30. D: Quando entreranno in vigore?

R: Le nuove cause di incompatibilità operano sin da subito.

31. D: Sono previste eccezioni alla norma sulle incompatibilità?

R: Si, la legge consente l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro (*art. 18, co. 1 lett. a*).

Allo stesso tempo, escludendo dal suo ambito di applicazione gli avvocati già iscritti agli albi (*art. 65, co. 3*):

a) consente l'esercizio della professione a docenti e ricercatori in materie giuridiche di università, scuole secondarie (pubbliche o private parificate), istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (*art. 19, co. 1*);

b) richiede che docenti (professori ordinari e associati di ruolo) e ricercatori universitari a tempo pieno siano iscritti nell'elenco speciale, esercitando la professione nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario (*art. 19, co. 2*);

c) fa salva l'iscrizione per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici (*art. 23*).

32. D: L'esercizio della professione è compatibile con l'attività di amministratore di condominio?

R: No, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale. Tale circostanza risulta confermata, altresì, dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz'albo. Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l'attività di amministratore di condominio con l'esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l'avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l'iscrizione nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a).